



REGOLAMENTO AZIENDALE

“Linee guida per la costituzione dell’Albo degli Avvocati di
Autostrade dello Stato S.p.A. funzionale all’affidamento dei servizi legali ex art.
56, comma 1, lett. h), nn.1, 1.1, 1.2 e 2 del D.lgs. del 31.03.2023 n.
36 e ss.mm.ii. e relative modalità di iscrizione e gestione”

Sommario

ACRONIMI E DEFINIZIONI	3
CONTESTO NORMATIVO	3
PARTE PRIMA	4
1. Disposizioni Generali.....	4
1.1 Oggetto e normativa di riferimento	4
1.2 Ambito di applicazione.....	4
PARTE SECONDA	5
2. Costituzione e gestione dell'Albo	5
2.1 Costituzione.....	6
2.2 Presentazione delle domande di iscrizione.....	6
2.3 Requisiti per l'iscrizione e per la permanenza nell'Albo.....	7
2.4 Verifiche dei requisiti.....	8
2.5 Cancellazione dall'Albo.....	8
PARTE TERZA	9
3. Modalità di affidamento dei servizi legali.....	9
3.1 Affidamento Incarichi.....	9
3.2 Affidamento senza valutazione comparativa.....	10
3.3 Affidamento tramite valutazione comparativa.....	11
3.4 Conferimento ed espletamento dell'incarico.....	12
3.5 Liquidazione del compenso e rimborso spese.....	12
PARTE QUARTA	13
4. Tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi di pubblicità e trasparenza.....	13
4.1 Trattamento dei dati personali.....	14
4.2 Registro degli incarichi.....	14
4.3 Foro competente.....	15
ALLEGATI	15

Acronimi e Definizioni

ABBR	Significato
Società	Autostrade dello Stato S.p.A.
Codice Appalti	D.lgs. 36/2023
CDA	Consiglio di Amministrazione

Contesto Normativo

- Artt. 2222 e 2229 e ss. del Codice Civile;
- Legge n. 241/1990;
- D.lgs. n. 36/2023, art. 56, comma 1, lett. h), nn.1, 1.1, 1.2 e 2;
- Legge 21 aprile 2023 n. 49;
- D.lgs. n. 33/2013;
- Decreto ministeriale n. 55/2014;
- Linee guida ANAC n. 12 di cui alla delibera n. 907 del 24.10.2018;
- Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con Delibere n. 556 del 31 maggio 2017 e n. 371 del 27 luglio 2022 nonché dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 16.10.2019 avente ad oggetto *Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del C.I.G. e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.*

Parte Prima

1. Disposizioni Generali

1.1 Oggetto e normativa di riferimento

Ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n.36/2023 (il “**Codice Appalti**”), Autostrade dello Stato S.p.A. (la “**Società**”) con le presenti Linee Guida intende costituire - come in effetti costituisce - un proprio Albo degli Avvocati (l’“**Albo**”) adottando il relativo Regolamento, per l’affidamento dei servizi legali ex art. 56, comma 1, lett. h), nn.1, 1.1, 1.2 e 2 del Codice Appalti disciplinandone altresì il relativo funzionamento e le modalità di iscrizione (il “**Regolamento**”).

Il D.lgs. n. 36/2023, abrogando il D.lgs. n. 50/2016, ha espressamente previsto, all’articolo 56, comma 1, lett. h), l’esclusione di determinate tipologie di servizi legali, ivi indicati, dall’applicazione della disciplina degli appalti e concessioni, con ciò recependo gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n° 2730 e, più in generale, rispettando il più ampio divieto di c.d. *gold plating* di matrice comunitaria, ovvero il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione nazionali superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie.

Per l’effetto, il presente Regolamento stabilisce i requisiti richiesti agli avvocati per l’iscrizione e la permanenza nell’Albo, regola, poi, le modalità di gestione dello stesso Albo e, da ultimo, disciplina i criteri per l’affidamento dei servizi legali di cui al predetto art. 56, comma 1, lett. h), nn.1, 1.1, 1.2 e 2 del Codice Appalti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, di cui all’articolo 1 e seguenti della Legge n. 241/1990, in attuazione del disposto dell’articolo 97 della Costituzione.

L’attuazione di tali principi deve essere manifestata e dunque, trasparire dalla motivazione del provvedimento di incarico in cui deve emergere tanto l’elemento fiduciario, quanto il perseguimento dell’efficienza della prestazione.

1.2 Ambito di applicazione

L’Albo è costituito per consentire alla Società di individuare, nel rispetto dei principi di risultato, di fiducia, di accesso al mercato e di buon andamento declinati dagli artt. 1, 2 e 3 del Codice Appalti, il Professionista ritenuto più idoneo ad espletare uno qualsiasi dei seguenti servizi di rappresentanza legale ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

- in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31.

Tali servizi, ai quali non si applicano le disposizioni del Codice Appalti relative ai settori ordinari, debbono intendersi quali incarichi professionali conferiti *intuitu personae* ex artt. 2222 e 2229 e ss. Cod. civ. per la trattazione di singole e specifiche controversie o questioni di diritto.

Per l'effetto, il Regolamento non si applica ai servizi legali che:

- ✓ si configurino come un complesso strutturato e stabile di prestazioni legali;
- ✓ non siano collegate ad una specifica controversia;
- ✓ si sostanzino in consulenze continuative svincolate da specifiche questioni giuridiche o di diritto;

i cui affidamenti soggiacciono alla procedura e alla regolamentazione di cui al Codice Appalti relative agli appalti di servizi nei settori ordinari.

Parte Seconda

2. Costituzione e gestione dell'Albo

2.1 Costituzione

La Società costituisce un proprio Albo permettendo agli Avvocati di iscriversi senza limitazioni temporali.

L'Albo sarà aperto alle iscrizioni degli Avvocati in possesso dei requisiti richiesti per una durata di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale della Società e sarà oggetto di aggiornamento continuo in occasione delle verifiche precedenti alla formalizzazione degli incarichi; lo stesso sarà, altresì, oggetto, con cadenza annuale ed apposita indicazione di finestra temporale, di formale riapertura per le iscrizioni.

L'Albo sarà suddiviso in sezioni distinte per tipologia di materia:

- **Sezione A:** Diritto amministrativo, espropri, diritto ambientale e urbanistico, diritto delle infrastrutture e dei trasporti;

- **Sezione B:** Diritto civile;
- **Sezione C:** Diritto del lavoro;
- **Sezione D:** Diritto penale;
- **Sezione E:** Diritto tributario.

L'Albo potrà anche essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa dei dipendenti, Amministratore o Presidente della Società, relativamente a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2.2 Presentazione delle domande di iscrizione

L'iscrizione all'Albo avverrà su domanda del Professionista interessato o del rappresentante dello studio associato o società, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.

Gli Avvocati interessati all'iscrizione all'Albo sono tenuti a presentare le relative domande all'indirizzo PEC alboavvocati@pec.autostradestato.it.

Più precisamente, gli Avvocati dovranno, attraverso una delle due modalità di cui sopra, esprimere massimo tre preferenze sia per i "fori" (ovverossia le sedi territorialmente competenti) che per le "materie" di seguito riportate:

1. Diritto civile;
2. Diritto penale;
3. Diritto amministrativo, espropri, diritto ambientale e urbanistico, diritto delle infrastrutture e dei trasporti;
4. Diritto tributario;
5. Diritto del lavoro.

La violazione di tale indicazione massima di preferenza, risultante in occasione delle verifiche dei requisiti, comporterà la cancellazione/non inserimento nell'Albo dell'Avvocato ovvero il mancato perfezionamento dell'Incarico.

Per perfezionare la domanda di iscrizione, gli Avvocati sono tenuti, altresì, ad allegare alla PEC ovvero caricare i seguenti documenti:

- o copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

- curriculum vitae aggiornato sottoscritto digitalmente, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali, alle specializzazioni e pubblicazioni, nonché ai principali incarichi prestati, comprovanti la pregressa esperienza acquisita nei settori per cui si richiede l'iscrizione (ad esempio: esperienza maturata nel settore degli appalti e contratti pubblici, nel settore del diritto ambientale, nel settore fallimentare, tributario, etc.) ed indicazione di n. 5 (cinque) controversie patrocinate negli ultimi 3 (tre) anni relative al settore per cui si richiede la relativa iscrizione relazionate secondo le indicazioni previste nella scheda riassuntiva. Il curriculum privo dell'autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti non potrà essere acquisito;
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae – redatta sulla base della scheda riassuntiva predisposta dalla Società e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione dedicata “Bandi e Avvisi” - dalla quale si evinca l'esperienza maturata, mediante una breve descrizione dell'attività specificamente svolta. La scheda riassuntiva, unitamente al curriculum ed a quanto riportato nella domanda di iscrizione e suoi allegati, consentirà alla Società di accertare la specifica competenza del Professionista ai fini dell'affidamento degli incarichi;
- informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, firmata digitalmente per presa visione.

Con la richiesta d'iscrizione, il Professionista manifesta di aver accettato e di aver per l'effetto aderito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Regolamento per l'affidamento dei servizi legali.

2.3 Requisiti per l'iscrizione e per la permanenza nell'Albo

Potranno richiedere l'iscrizione all'Albo gli Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine forense di appartenenza che esercitino la professione individualmente ovvero con la partecipazione ad associazioni tra avvocati di cui all'art. 4 Legge n. 247/2012 od ancora in forma societaria di cui all'art. 4-bis Legge n. 247/2012 (di seguito, “**Avvocato associato/Socio**”).

A tal proposito, va segnalato che l'iscrizione di un “Avvocato associato/Socio” non si estende agli altri professionisti dello studio.

I requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo sono:

- a) iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dal relativo Ordine forense di appartenenza;
- b) insussistenza di motivi di divieto a svolgere attività professionale ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, come richiamato dall'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013, nonché di qualsivoglia altro motivo ostativo a contrarre con la P.A.;
- c) assenza di procedimenti disciplinari e/o sanzionatori dinanzi al competente Consiglio dell'Ordine che abbiano comportato la sospensione dall'esercizio della professione;

- d) assenza di condanne penali e/o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione penali;
- e) esperienza professionale maturata nelle “materie” per le quali si richiede l’iscrizione che dovrà essere attestata con apposita autocertificazione di aver patrocinato negli ultimi tre anni almeno 5 controversie per ciascuna materia;
- f) realizzazione, nel triennio precedente alla presentazione della domanda di iscrizione, di un volume d’affari/fatturato non inferiore (complessivamente) ad euro 30.000,00 (IVA e CPA escluse) per il Professionista che eserciti la professione individualmente e ad euro 80.000,00 (IVA e CPA escluse) per l’”Avvocato associato/Socio”; tale requisito è da comprovarsi tramite modello di dichiarazione IVA dei tre anni precedenti all’istanza di iscrizione;
- g) assenza di conflitti d’interesse e/o cause di incompatibilità con Autostrade dello Stato;
- h) assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i Vertici Aziendali (Presidente, Amministratore Delegato, Componenti del CdA e Dirigenti);
- i) titolarità di idonea polizza assicurativa in corso di validità per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

È fatto obbligo per il Professionista di comunicare tempestivamente la perdita anche di uno solo dei requisiti sopra indicati per l’iscrizione, pena l’immediata cancellazione dall’Albo da parte di Autostrade dello Stato.

2.4 Verifiche dei requisiti

La Società ha l’obbligo di verificare a campione all’atto della iscrizione ovvero sistematicamente in occasione dell’affidamento del singolo servizio legale il possesso dei requisiti.

Qualora dall’espletate verifiche dovesse emergere la non veridicità o l’incompletezza di quanto dichiarato, il Professionista non verrà iscritto all’Albo ovvero verrà cancellato e comunque non si procederà al relativo affidamento dell’incarico. Restano ferme le previsioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

2.5 Cancellazione dall’Albo

La Società disporrà, in qualsiasi momento dell’anno, la cancellazione del Professionista dall’Albo al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- 1) mancanza o perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Albo;
- 2) non veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta di iscrizione all’Albo;
- 3) sopravvenuti motivi di incompatibilità e conflitti di interessi;

- 4) condotte poste in essere in violazione del Modello ex D.lgs. n. 231/01 e/o del Codice Etico approvati da Autostrade dello Stato;
- 5) gravi inadempienze professionali e contestata mancanza di puntualità e diligenza nell'espletamento degli incarichi affidati;
- 6) rifiuto per due volte, senza giustificato motivo, di accettare l'incarico di cui si propone il conferimento;
- 7) rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico già conferito ed accettato;
- 8) espressa richiesta di cancellazione dall'Albo da parte del Professionista;
- 9) violazione del numero massimo di preferenze di sezioni e fori di iscrizione.

La Società comunicherà a mezzo PEC ai Professionisti l'avvenuta cancellazione ovvero il mancato perfezionamento della iscrizione all'Albo e le sottese motivazioni, procedendosi altresì a revocare i mandati precedentemente conferiti al Professionista laddove in corso.

Parte Terza

3. Modalità di affidamento dei servizi legali

3.1 Affidamento Incarichi

Gli iscritti all'Albo implementeranno la banca dati degli Avvocati ai quali la Società potrà affidare i singoli servizi legali, fatta salva la possibilità di ricorrere a Professionisti non iscritti in casi adeguatamente motivati.

Si precisa che la sola iscrizione all'Albo non comporta alcun obbligo per la Società né alcun diritto per l'avvocato all'affidamento di servizi legali mediante conferimento del relativo incarico.

I servizi legali di cui al presente Regolamento potranno essere affidati con o senza valutazione comparativa secondo le modalità di seguito illustrate.

Il valore della causa, essenziale per la determinazione dei compensi e, di conseguenza, per le modalità di affidamento di cui ai seguenti articoli 3.2 e 3.3., è individuato e comunicato al Professionista avendo riguardo ai seguenti principi:

- a) nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si avrà riguardo di norma al valore indicato nell'atto giudiziario;
- b) nei giudizi di valore indeterminabile, si considerano a questi fini di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00;

c) nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria, il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri pluriennali.

Per gli incarichi legali il cui compenso abbia un ammontare superiore ai poteri conferiti all'Amministratore Delegato, questi invierà all'approvazione del Consiglio di Amministrazione una rosa fino a n. 5 (cinque) Avvocati da prescegliersi secondo il criterio dell'affidamento con valutazione comparativa.

3.2 Affidamento senza valutazione comparativa

Laddove il compenso stimato in base alle Tabelle di cui al D.M. n.55/2014 e ss.mm.ii. risulti superiore ad euro 10.000,00 (al netto degli accessori di legge), la Società affiderà, nel rispetto dei principi di cui agli artt.1, 2 e 3 del Codice Appalti, il singolo servizio legale ad un Avvocato iscritto all'Albo ed individuato esclusivamente in base alla materia trattata ed all'eventuale foro competente.

La Società ricorrerà, inoltre, a siffatta modalità di affidamento quando ricorrono casi di:

- ✓ consequenzialità tra incarichi o complementarietà con altri attinenti alla medesima materia (quali, per esempio, i diversi gradi di giudizio, le fasi esecutive relative agli stessi, nonché l'attività per il recupero delle spese legali liquidate in sentenza);
- ✓ controversie suscettibili di riunione con altre oggetto di precedenti incarichi;
- ✓ assoluta particolarità o complessità della questione controversa, ad esempio per la novità del *tema decidendum* o comunque della problematica trattata, in cui il Professionista individuato risulti vantare una specifica e riconosciuta esperienza;
- ✓ estrema urgenza che non dipende da un ritardo ingiustificato di Autostrade dello Stato.

La Società si riserva la facoltà di affidare il servizio legale con tale modalità anche ad un Professionista non iscritto all'Albo a condizione che lo stesso rilasci apposita autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

In tali ipotesi di affidamento, il compenso per l'espletamento del relativo incarico verrà determinato ai valori medi delle Tabelle di cui al D.M. n.55/2014 e ss.mm.ii. in base al corrispondente valore di causa ed applicando una riduzione ricompresa tra il 50% e il 35% tenuto conto della complessità dell'incarico.

In casi di assoluta particolarità e/o complessità giuridica della questione trattata e/o in presenza di una problematica o controversia che possa avere impatti di significativa rilevanza per la Società anche in termini economici, la stessa, giusta delibera motivata del Consiglio di Amministrazione che determinerà anche il relativo compenso, potrà affidare il servizio legale direttamente ad uno o più Professionisti, con mandato disgiunto, di chiara fama o cultore della materia, anche se non iscritti

nell'Albo, a condizione che gli stessi rilascino apposita autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

3.3 Affidamento tramite valutazione comparativa

Laddove, invece, il compenso stimato in base alle Tabelle di cui al D.M. n.55/2014 e ss.mm.ii. risulti pari od inferiore ad euro 10.000,00 (al netto degli accessori di legge), la Società interpellerà massimo cinque Avvocati iscritti all'Albo, individuati in base alla materia trattata ed al foro competente, tra i quali scegliere l'affidatario del servizio legale pur sempre nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ di rotazione ed equa ripartizione degli incarichi;
- ✓ di risultato assicurato dalla esperienza e dalla competenza dichiarata nella materia specifica oggetto del contenzioso;
- ✓ di fiducia assicurato dalla pregressa e proficua collaborazione in relazione alla medesima questione;
- ✓ di efficacia determinata dalla qualità della prestazione richiesta.

Ai Professionisti individuati, la Società:

- a) fornirà una seppur breve descrizione della questione giuridica segnalando – ove possibile – il relativo valore economico della controversia per la quale si richiede assistenza legale e/o rappresentanza giudiziale;
- b) chiederà di formulare un “preventivo-offerta” di compenso da determinarsi in base al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. precisando che il massimo ribasso consentito non potrà superare il 50% della Tabella di cui ai valori medi;
- c) chiederà di inviare tale preventivo-offerta all'indirizzo PEC alboavvocati@pec.autostradestato.it entro e non oltre il termine volta per volta indicato.

La Società provvederà ad esaminare i preventivi-offerte pervenuti valutando all'occorrenza anche i curricula e l'eventuale pregressa esperienza maturata ai fini della scelta insindacabile del Professionista cui affidare il relativo servizio.

La scelta del Professionista dovrà essere sempre condizionata all'effettiva sussistenza di tutti i requisiti richiesti di cui all'art. 2.3.

La Società si impegna ad evitare l'instaurarsi di rapporti di esclusività con taluni Professionisti.

3.4 Conferimento ed espletamento dell'incarico

La Società conferirà l'incarico all'avvocato inviandogli a mezzo PEC apposita missiva che dovrà essere restituita stesso mezzo, entro due (2) giorni dal ricevimento, debitamente sottoscritta in formato digitale per accettazione.

Tale missiva prevederà tra l'altro:

- a) l'obbligo del Professionista di aggiornare costantemente la Società sullo stato generale del giudizio/affidamento legale, sul rischio di soccombenza, sull'esito delle singole udienze con invio del verbale e indicazione delle attività poste in essere;
- b) l'obbligo del Professionista di inviare ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia degli atti di controparte;
- c) l'obbligo del Professionista di redigere un parere scritto alla Società in ordine alla sussistenza o meno dei motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d) l'obbligo del Professionista di redigere un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- e) l'obbligo del Professionista di dichiarare l'assenza di conflitti di interesse;
- f) i termini e le modalità stabilite dalla Società per il pagamento del relativo compenso con l'espresso avvertimento che verranno liquidate le sole fasi processuali o giudiziali effettivamente svolte dal Professionista.

Laddove, poi, per espletare il mandato si debba eleggere domicilio presso lo studio di altro professionista, si precisa che l'avvocato incaricato dovrà individuare il domiciliatario previa acquisizione di apposita autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2.3.

Resta ovviamente inteso che il Professionista incaricato sarà responsabile nei confronti della Società dell'operato del proprio domiciliatario e dovrà farsi carico anche del pagamento dei relativi compensi.

3.5 Liquidazione del compenso e rimborso spese

Il Professionista avrà diritto alla corresponsione del compenso convenuto limitatamente alle sole fasi effettivamente svolte e con le percentuali di riduzione applicate di volta in volta nonché al rimborso:

1. delle spese forfettarie del 15%;
2. delle spese esenti ex art. 15 del D.P.R. n. 633/72 (c.d. anticipazioni) sostenute in nome e per conto della Società per l'espletamento del mandato ricevuto, previa presentazione di idonea documentazione a supporto;

3. delle eventuali spese non esenti sostenute in nome proprio e per conto della Società (a titolo esemplificativo, le spese di trasferta purché preventivamente autorizzate dalla Società e suffragate da idonea documentazione).

Il Professionista dovrà sempre inviare alla Società un progetto di parcella nel quale dovranno essere indicate le fasi processuali effettivamente svolte in esecuzione dell'incarico, applicate le relative percentuali di riduzione nonché riportate analiticamente le spese sostenute.

All'esito delle proprie verifiche di congruità e della conseguente approvazione del progetto di parcella, la Società comunicherà mediante posta elettronica al Professionista l'autorizzazione all'emissione della relativa fattura.

Saranno oggetto di pagamento esclusivamente le fasi processuali effettivamente svolte dal Professionista.

Nel corso dell'espletamento del mandato, il Professionista potrà richiedere, mediante invio di apposita notula, acconti nella misura massima del 20% del compenso complessivamente convenuto (al netto degli accessori di legge).

Resta ovviamente inteso che, al momento della conclusione dell'incarico conferito, il Professionista dovrà redigere apposita notula a saldo all'uopo riportando le fasi effettivamente espletate e decurtando dal compenso complessivamente convenuto gli acconti già corrisposti dalla Società.

Parte Quarta

4. Tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi di pubblicità e trasparenza

I servizi legali oggetto di conferimento d'incarico verranno opportunamente individuati con il Codice Identificativo Gara (c.d. "**CIG**"), in ossequio a quanto stabilito nelle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", approvate dall'ANAC con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con Delibere n. 556 del 31 maggio 2017 e n. 371 del 27 luglio 2022 e n. 585 del 19 dicembre 2023 adottata per effetto dell'entrata in vigore del Codice Appalti.

La Società provvederà a richiedere ad ANAC il CIG - previo pagamento del relativo contributo - ed a indicarlo nella lettera di conferimento d'incarico.

Per quel che attiene l'ottemperanza degli obblighi in materia di trasparenza, la Società pubblicherà ai sensi dell'art. 15-*bis* del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. i dati relativi all'affidamento di siffatti incarichi nell'apposita sezione "Società trasparente" del proprio sito istituzionale, all'interno della sottosezione "Consulenti e collaboratori".

4.1 Trattamento dei dati personali

La Società in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (Ue) n. 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ss.mm.ii. (Codice Privacy) si impegna, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Regolamento, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connesso.

I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco, nonché della gestione ed esecuzione economica, fiscale ed amministrativa dell'incarico legale. Tali dati verranno trattati con sistemi informatici e/o cartacei, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e riservatezza. Tutti i dati acquisiti dalla Società potranno, altresì, essere trattati per fini di ricerca, studio o statistici.

La Società è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalla ricezione di dati erronei e/o carenti.

Alcune informazioni relative all'Albo, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla trasparenza, potranno essere oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale raggiungibile all'indirizzo www.autostradestato.it.

Sarà onere della Società evitare l'uso o la diffusione non autorizzati o, comunque, illeciti dei dati. Dichiara di aver definito e adottato apposite politiche interne per il corretto trattamento e la protezione dei dati personali e di applicare adeguate misure di sicurezza.

L'informativa privacy, di cui agli artt. 13 e 14 del citato GDPR, allegata al presente Regolamento, verrà debitamente sottoscritta dall'avvocato per presa visione ed allegata alla domanda di iscrizione nell'Albo.

4.2 Registro degli incarichi

Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e rotazione è istituito, tenuto e aggiornato il Registro degli incarichi legali nel quale devono essere annotati per ogni incarico affidato:

- a) le generalità del Professionista;
- b) gli estremi dell'incarico conferito;
- c) oggetto dell'incarico;
- d) numero e data dei singoli affidamenti;
- e) compensi;

f) risultati ottenuto (vittoria o soccombenza).

4.3 Foro competente

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge Italiana e il Foro di Roma ha competenza in via esclusiva a giudicare con esclusione di qualsiasi ulteriore foro concorrente.

5 ALLEGATI

Per perfezionare la domanda di iscrizione, i Professionisti interessati dovranno allegare i seguenti documenti alla comunicazione PEC ovvero caricare sull'applicativo informatico:

- l'Autocertificazione di possesso dei requisiti secondo il format predisposto dalla Società e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata "Bandi e Avvisi";
- l'Informativa per il trattamento dei dati personali secondo il format predisposto dalla Società e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata "Bandi e Avvisi";
- il proprio Curriculum Vitae aggiornato sottoscritto digitalmente;
- una relazione di accompagnamento al CV redatta sulla base della scheda riassuntiva predisposta dalla Società e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione dedicata "Bandi e Avvisi".

Soggetti firmatari del Regolamento aziendale

ATTIVITÀ	FUNZIONE RESPONSABILE	FIRMA
Redazione Funzione AL	Responsabile Funzione Affari Legali	
Visto Funzione RU	Responsabile Funzione Risorse Umane	
Approvato AD	Amministratore Delegato	